

La riforma attuata dal D.lgs 165/2001 ha previsto la separazione tra attività politica e quella di gestione, ex art.4.

Inoltre l'art.98 prevede in capo al soggetto che opera all'interno della pubblica amministrazione di operare secondo imparzialità e buon andamento.

Questi principi si esplicano, poi, nel D.lgs. 265/2000 negli artt.49, 147bis e 183 comma 7 e 8.

L'art. 49 tuel ribadendo il primo principio suddetto, prevede che per atti diversi da quelli di indirizzo proposti da Giunta e Consiglio, occorre richiedere un parere di regolarità tecnica e eventuale parere di regolarità contabile.

Prima di osservare la competenza, il parere nella sua veste generale è regolato da art.16 della legge 241/1990, il quale prevede il parere come la richiesta fatta dall'amministrazione attiva circa la legittimità e l'opportunità dell'atto all'amministrazione consultiva.

Il parere dev'essere reso entro 20 giorni dalla richiesta e si distingue in:

-facoltativo, cioè è data discrezione alla PA di poter chiedere parere all'amministrazione consultiva;

-obbligatorio, quando la P.A. ha obbligo di chiedere il parere. Di tale parere si distingue la natura vincolante, cioè una volta reso il parere l'amministrazione attiva deve conformarsi a questo; natura non vincolante, cioè libertà dell'amministrazione attiva di conformarsi o meno a questo parere.

Ritornando alla disamina degli artt.49 e 147bis Tuel, la competenza al rilascio della regolarità tecnica è data alla competenza del Responsabile del Servizio presso il quale si è formato l'atto; questo deve attestare che l'atto in esame sia legittimo in riferimento alle norme che regolano l'attività amministrativa.

Però sempre l'art. 49 comma 4 prevede quanto detto per l'art.16 leg241, cioè che il parere di regolarità tecnica è un parere obbligatorio, ma non vincolante; ragion per cui richiamando il principio di separazione fra politica e gestione, gli organi politici possono non vincolarsi a quanto detto nel parere motivando adeguatamente tale scelta.

Per il visto contabile, oltre a richiamare i principi suddetti, occorre richiamare i principi di contabilità armonizzata ex leg 118/2011, quali veridicità, correttezza.

Innanzitutto, la competenza al rilascio del visto contabile è data al Responsabile del servizio finanziario, ma a differenza del mero parere che viene dato nella fase istruttoria della formazione dell'atto, il visto lo possiamo equiparare alla quarta fase del procedimento amministrativo, cioè l'integrativa di efficacia.

Il visto contabile rende efficace quanto previsto nell'atto, quindi rende effettivo lo spostamento di denaro precedentemente approvato e verificato con parere contabile ex art.49 Tuel.

Il richiamo ai principi di armonizzazione contabile in riferimento al visto è doveroso, in quanto il principio di veridicità e correttezza obbligano il Responsabile del servizio finanziario prima di rilasciare il visto di accertare preventivamente che i pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di cassa.

Tale obbligo è causa di responsabilità disciplinare ed amministrativa in caso di omissione.